



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 477 / 2021

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA GIGLIO S.R.L. ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA TRIESTINA TORRE DI MOSTO (VE). MODIFICA

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. l’art. 184-ter che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- iv. il D.L.24.06.2014 n. 91/2014, convertito con L. 11.08.2014 n. 116, che ha modificato l’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi, con riferimento alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’art. 6, par. 2 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissano i criteri per la cessazione di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuti;
- v. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l’ “Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- vi. l’art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- vii. la D.G.R.V. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- viii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- ix. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- x. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xi. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- xii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xiii. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;

- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131
- xiv. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- xv. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xvi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xvii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xviii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xix. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019.
- xx. il D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare l’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno;
- xxi. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III-bis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L.R. 3/2000, richiamato altresì all’All. A punto 8 della DGRV 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;

xxii.

Visto che:

- i. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- ii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” che comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l’articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
- iii. l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche”.
- iv. l’articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88.

Visto che:

- i. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22.01.2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all'obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell'ambiente” nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.

Premesso:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli individuato a seguito di atto di nomina del 29 giugno 2020 ed i collaboratori all'istruttoria Maria Ranieri, Alice Tosetto e Claudio Ceselin non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- iv. gli artt. 23 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- v. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, in cui è indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento;

Visto che con determinazione prot. n. 18653 del 06.04.2020 la ditta Giglio Srl è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 all'esercizio di un impianto di gestione rifiuti sito in via Triestina in comune di Torre di Mosto (VE), fino al 16.06.2026.

Dato atto che con provvedimento prot. 35498 del 05.07.2020 è stato determinato il non assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 del progetto di modifica sostanziale dell'autorizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in Via Triestina, nel Comune di Torre di Mosto (VE);

Visto che con prot.43296 del 02.09.2020 la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente, consistente nei seguenti interventi:

- 1) Inserimento di un nuovo macchinario di riduzione volumetrica del rifiuto CER 160801 con riduzione dell'area "B – CER 191006" posizionato in una nuova area di trattamento L4 - trattamento catalizzatori non pericolosi.
- 2) Inserimento di un'altra cesoia coccodrillo nell'area "L1 – Area taglio CER 160801 con cesoia";
- 3) Aumento della potenzialità dell'impianto relativa al trattamento dei rifiuti non pericolosi costituiti da catalizzatori esausti, grazie alla modifica di cui al punto 1.
- 4) Inserimento di un vano aspirato per l'apertura dei rifiuti costituiti da catalizzatori durante le fasi di verifica qualitativa degli stessi.
- 5) Riorganizzazione delle aree interne - modifiche del lay out organizzativo dell'impianto.

Visto che con nota prot. n. 56052 del 30.10.2020 la scrivente Amministrazione ha avviato il procedimento di approvazione della modifica dell'autorizzazione ed ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14bis c. 2 della L. 241/1990 e dell'art 208 del D.Lgs 152/2006.

Considerato che al punto 1 della citata nota, si invitavano i soggetti interessati, ciascuno per quanto di competenza, a richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. 241/90, eventuali integrazioni documentali o chiarimenti per il tramite della Scrivente nel termine preteritorio di 15 giorni;

Preso atto che non sono pervenute richieste da parte degli Enti interessati

Visto che con prot. n. 63134 del 03.12.2020 è stata chiesta alla ditta la documentazione integrativa e la trasmissione del determinazioni conclusive agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, come già richiesto al punto 2 della nota prot. 56052 del 30.10.2020, nel termine di **30 giorni** dal ricevimento delle integrazioni richieste;

Visto che con nota acquisita al prot. n. 1880 del 15.01.2020 la ditta ha inviato la documentazione richiesta;

Preso atto che non sono pervenute determinazioni da parte degli Enti interessati.

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n n 561279868 emessa da Amissima Assicurazioni con scadenza il 17.06.2024 e dalla polizza RCI . 183-7616076-30013 emessa da HDI Global SE per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 21.02.2021 e per la quale dovrà essere trasmessa successiva quietanza entro il 21.03.2021.

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali.

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento 715/2013 con scadenza il 20.10.2023.

Visto che con nota prot. 78383 del 24.10.2018 la ditta ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti.

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con prot. 26074 del 20.05.2020, la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale.

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio della modifica dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 43296 del 09.09.2020;

Ritenuto di unificare nella presente determina, che contiene le modifiche richiesto con istanza acquisita al prot. n. 43296 del 09.09.2020, anche le prescrizioni gestionali del precedente provvedimento prot. n. 18653 del 06.04.2020, che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 14.03.2021, risulta rispettato.

DETERMINA

1. La ditta GIGLIO S.r.l. (C.F. 01520440098) con sede legale in Via Triestina - TORRE DI MOSTO VE è autorizzata all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto sito in Via Triestina 30020 TORRE DI MOSTO VE per lo svolgimento delle attività riportate al punto 10 della presente determina.

2. Il presente provvedimento, che abroga e sostituisce il precedente provvedimento prot. n. 18653 del 06.04.2020 ha validità fino al **16.06.2026** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata alla validità della polizza fideiussoria citata in premessa, come da relativi atti di accettazione, ed alla regolarità della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
4. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
5. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento un'appendice alla fideiussione, dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014, in recepimento della presente autorizzazione secondo il **modello trasmesso unitamente** al presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
6. Dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento **entro il 21.03.2021**, copia della polizza quietanza di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento RCI . 183-7616076-30013 emessa da HDI Global SE.
7. La polizza prestata ha una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione e pertanto il suo rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa**. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
8. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.
9. Entro la data di scadenza del contratto di locazione dell'immobile ove viene svolta l'attività di recupero rifiuti, fissata al **10.06.2022**, la ditta dovrà presentare apposita documentazione attestante la disponibilità del medesimo immobile.

RIFIUTI

10. La ditta GIGLIO Srl è autorizzata allo svolgimento delle seguenti operazioni previste dagli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso l'impianto sito in via Triestina – Torre di Mosto VE:
 - R13:** messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto o presso altri impianti e per i rifiuti prodotti dall'attività;
 - R12^S:** separazione del rivestimento metallico del catalizzatore e nella successiva triturazione del monolita interno.
 - R12^A:** accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;
 - R4:** trattamento consistente nella triturazione di cavi elettrici con il conduttore in rame per l'ottenimento di rame che cessa la qualifica di rifiuto conforme alle specifiche individuate dal Regolamento UE n. 715/2013;
 - D15:** deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.nelle aree identificate nella **planimetria allegata** alla presente determina (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
11. Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite, come definite nel punto 10, nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella **tabella allegata** al presente provvedimento (Allegato 2).
12. La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13) e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13 – D15), non può superare complessivamente le **184 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 13 ton di rifiuti pericolosi**, (di cui al massimo **147 tonnellate** di rifiuti non pericolosi in ingresso e **10 tonnellate** di rifiuti pericolosi in ingresso, e **37 tonnellate** di rifiuti non pericolosi prodotti in impianto e **3 tonnellate** di rifiuti pericolosi prodotti in impianto).

13. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti codificati con i CER 160801 e 191212 - consistenti nel monolita interno al catalizzatore estratto da rifiuti codificati con il CER 160801 provenienti esclusivamente dall'impianto di titolarità della stessa ditta Giglio Srl ubicato in Saponara (ME) – e 160807*, per l'operazione di separazione del rivestimento metallico del catalizzatore e nella successiva triturazione del monolita interno (R12) non può superare le **5 tonnellate/giorno**, e le **1500 tonnellate/anno**.
14. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti consistenti in cavi elettrici con il conduttore in rame per di recupero (R4) non può superare le **3 tonnellate/giorno**, e le **900 tonnellate/anno**.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

15. L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente al mantenimento della certificazione ai sensi Regolamento Europeo CE/715/2013. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione **entro 30 giorni** dall'ottenimento.
16. L'operazione R12^S consistente nella separazione del rivestimento metallico del catalizzatore e nella successiva triturazione del monolita interno comporta l'ottenimento dei CER 191006 o 191005* consistenti nel "monolita interno triturato" e del CER 191202 consistente nel "rivestimento metallico esterno del catalizzatore"
17. L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
18. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
19. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte, ad esempio impiegando le pertinenti sigle di cui al punto 10 della presente determina.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

20. I rifiuti codificati con il CER 191212 in ingresso in impianto potranno consistere esclusivamente nel monolita interno al catalizzatore estratto da rifiuti codificati con il CER 160801 e provenire esclusivamente dall'impianto di titolarità della stessa ditta Giglio Srl ubicato in Saponara (ME). Nel relativo formulario di trasporto dovrà essere riportata la dicitura "monolita interno al catalizzatore estratto da rifiuti codificati con il CER 160801".
21. I rifiuti in ingresso in impianto codificati con i CER 160122 e 160216 dovranno riportare, a seconda dei casi, nel formulario di identificazione rifiuto, alla voce descrizione, la dicitura "cavi elettrici", schede elettriche" o altra specifica descrizione della componentistica elettrica ed elettronica estratta dall'attività di manutenzione/demolizione dei veicoli a motore.
22. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche e le caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
23. Per i rifiuti codificati con il CER 160807*, oltre alla caratterizzazione effettuata ai sensi del precedente punto per determinare le caratteristiche di pericolo, dovrà essere esclusa la presenza di amianto.
24. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica dovranno essere riferite ad ogni singolo conferimento di rifiuti.
25. I rifiuti costituiti da catalizzatori dismessi ed identificati dai codici CER 160801 e 191212 (costituiti esclusivamente dal monolita interno al catalizzatore estratto da rifiuti codificati con il CER 160801 provenienti esclusivamente dall'impianto di titolarità della stessa ditta Giglio Srl ubicato in Saponara - ME) potranno essere ricevuti in impianto anche in assenza di certificazione analitica, se accompagnati da specifica scheda di caratterizzazione conforme al modello presentato dalla ditta con nota acquisita con prot. 47843 del 30.05.2017 e secondo le procedure descritte nella relazione di progetto presentata con prot. 18265 del 22.03.2011.

26. I rifiuti codificati con i CER 160214, 160216 possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche.
27. I rifiuti consistenti in cavi elettrici a conduttore in rame identificati da un codice CER “voce a specchio”, 170411 e 160216, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica. Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore, ad esclusione di impianti di trattamento rifiuti) nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
28. Qualora i cavi elettrici con il conduttore in rame, codificati con codice CER “voce a specchio”, 170411 e 160216, ricevuti in impianto provengano da attività di nuove costruzioni e vengano ricevuti in impianto accompagnati da scheda tecnica attestante l'assenza di sostanze pericolose, potranno essere ricevuti in impianto anche in assenza di analisi chimica.
29. I cavi elettrici dismessi con il conduttore in rame codificati con i CER 160122 e 191203 potranno essere ricevuti in impianto secondo la procedura descritta nella nota prot. 115605 del 31.12.2012 come modificata con prot. 17224 del 12.03.2019 e pertanto:
 - Per ciascun produttore e per ciascun rifiuto in ingresso, al primo conferimento e successivamente con cadenza biennale od ogni qualvolta cambia il processo produttivo che ha originato il rifiuto, con una “Scheda di caratterizzazione del rifiuto”
 - Per quantitativi superiori a 10 ton con analisi chimica volta ad accertare la non pericolosità degli stessi o, qualora trattasi di azienda produttrice di cavi o impianto di gestione rifiuti in possesso di certificazione ISO 14001 o Registrazione EMAS, autodichiarazione ai sensi del DPR 445/200 del produttore (responsabile impianto e/o legale rappresentante), che le verifiche eseguite sui materiali in ingresso e sui rifiuti prodotti hanno escluso qualsiasi rischio di pericolosità del rifiuto conferito;
 - Per quantitativi di rifiuti in ingresso inferiori a 10 ton oltre alla “Scheda di caratterizzazione del rifiuto” viene eseguita una procedura di controllo consistente nella verifica della scheda stessa e nell'analisi visiva che escluda la presenza di sostanze quali oli – grassi o idrocarburi sulla parte superficiale della guaina esterna del cavo . Qualora tali verifiche diano esito negativo (assenza di sostanze pericolose) potranno essere ricevuti in impianto altrimenti andranno respinti dandone contestualmente comunicazione alla Città metropolitana di Venezia ed alla Provincia di provenienza del rifiuto;
 - Al raggiungimento del quantitativo di 10 ton o in ogni caso prima di essere sottoposti all'operazione di recupero R4 la ditta provvederà a far analizzare il rifiuto al fine di escludere la presenza di sostanze pericolose.”
30. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
31. Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
32. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
33. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
34. Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012, lettera b), c) e g).
35. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
36. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 12, sono quelli sotto elencati:

| Codice CER | Descrizione |
|-----------------------|---|
| <i>Non pericolosi</i> | |
| 19 12 02 | Metalli ferrosi (rivestimento metallico del catalizzatore) |
| 19 10 06 | Altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 (monolita interno triturato) |
| 16 10 02 | Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelli di cui alla voce 161001 |
| 19 12 04 | Gomma |
| 15 01 03 | Imballaggi in legno |
| 15 01 02 | Imballaggi in plastica |
| 15 02 03 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 |
| 19 12 03 | Metalli non ferrosi |
| 19 12 12 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 – consistenti nei rifiuti prodotti dalla pulizia dei filtri annessi al sistema di trattamento dei cavi |
| <i>Pericolosi</i> | |
| 16 10 01* | Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose |
| 19 10 05* | Altre frazioni contenenti sostanze pericolose (monolita interno triturato provenienti dal trattamento di catalizzatori classificati come pericolosi) |

37. Dovrà essere indicato nel formulario relativo ai rifiuti codificati con 19 12 12 la dicitura “rifiuti prodotti dalla pulizia dei filtri annessi al sistema di trattamento dei cavi in rame”.
38. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall’attività autorizzata, diversi da quelli di cui all’elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un’etichetta o altro segnale ben riconoscibile, nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 12. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all’ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
39. I rifiuti prodotti dall’attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell’art. 182 comma 5) e 182-bis del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovralli della selezione.
40. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio”, prodotti dall’impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall’impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
41. Dovranno essere effettuate, con le cadenze ivi previste, le verifiche di conformità delle “end of waste” prodotte dall’impianto al Regolamento 715/2013/UE, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
42. Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio.
43. I rifiuti derivanti dall’attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

44. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
45. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
46. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
47. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

48. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
49. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
50. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
51. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
52. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio. I cumuli posizionati nell'area esterna non potranno superare l'altezza della recinzione.
53. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
54. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
55. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
56. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
57. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
58. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
59. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero o smaltimento presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

60. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49. La ditta Giglio Srl dovrà conservare in impianto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la documentazione relativa alla valutazione del rischio per l'utilizzo del trituratore/frantumatore e alla valutazione delle atmosfere esplosive dovute alla ricarica dei mezzi elettrici.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

61. La ditta Giglio S.r.l. è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 2 alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dallo stabilimento citato in oggetto nonché alla modifica non sostanziale delle stesse, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.
62. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. C1 e C2.
63. Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

| <i>Camino (n.)</i> | <i>Provenienza effluente</i> | <i>Inquinante</i> | <i>Flusso di massa (g/h)</i> |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| C1 | Triturazione catalizzatori | Polveri | 35 |
| | | Piombo | 0,5 |
| | | Cromo | 0,5 |
| | | Manganese | 0,5 |
| | | Stagno | 0,5 |
| | | Rame | 0,5 |
| C2 | Triturazione cavi elettrici | Polveri e nebbie oleose | 32 |
| | | Piombo | 0,2 |
| | | Cromo | 0,2 |
| | | Manganese | 0,2 |
| | | Stagno | 0,2 |
| | | Rame | 0,2 |

64. La ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. C1 e C2. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto successivo, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
65. La ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. C1 e n. C2. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;
66. Qualora dai certificati di analisi relativi al campionamento per la messa in esercizio dei camini n. C1 e C2, nonché da quelli relativi alla prima analisi di autocontrollo di cui al precedente punto 64, si desuma che nelle emissioni sono assenti uno o più metalli previsti nella tabella di cui al punto 63, la ditta è autorizzata a sospendere il monitoraggio dei corrispondenti parametri;

67. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
68. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
69. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

SCARICHI

70. La Ditta Giglio S.r.l., secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/85, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento in continuo delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dai piazzali dello stabilimento di cui è titolare, nel quale si svolge l'attività di cui al punto 6 dell'allegato F alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
71. L'autorizzazione costituisce anche autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua superficiale denominato Canale Xolla a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06.
72. Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'Allegato B alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
73. La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, che deve essere fornito di idonea chiusura e provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di conduttura posto tra l'impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.
74. Deve inoltre essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.
75. Ogni 365 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali.
76. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e comunque non meno di 5 anni dalla loro data di emissione.
77. Al fine del rinnovo, almeno sessanta e non più di novanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 un'analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando almeno i parametri di cui al punto 75; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione per il tramite del SUAP nei termini cronologici sopra indicati.
78. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

DISPOSIZIONI GENERALI

79. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
80. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
81. Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
82. Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
83. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
84. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
85. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
86. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
87. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
88. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
89. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
90. Dovrà essere comunicata, via fax/PEC, **entro 48 ore** a questa Amministrazione ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
91. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, entro 48 ore, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
92. La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
93. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.

94. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
95. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
96. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
97. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC o fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Torre di Mosto (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
98. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
99. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
100. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
101. E' fatto salvo l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113.
102. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
103. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC al SUAP del comune di Torre di Mosto per il rilascio alla ditta interessata e la trasmissione ai alla Regione Veneto, al Comune di Torre di Mosto (VE), all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, all'ARPAV Dipartimento Regionale Rischi tecnologici e fisici - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, al Comando provinciale dei VVF, all'ULSS n. 4 "Veneto Orientale" e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente